



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

e dal Ministro della difesa (TRENTA)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

(V. Stampato Camera n. 1541)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 aprile 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 maggio 2019*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, comma 1, numero 2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA DI SERBIA

SULLA COOPERAZIONE

NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia (denominati in seguito "le Parti"),

tenendo conto delle finalità e dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

desiderosi di contribuire alla pace e alla sicurezza nel mondo,

agendo nello spirito di partenariato e cooperazione con il desiderio di sviluppare buone relazioni nel settore della difesa, al fine di rafforzare la reciproca stima, la fiducia e la comprensione,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 DEFINIZIONI

I termini usati in questo Accordo hanno i seguenti significati:

1. Per Parte Inviante si intende lo Stato che invia il personale, le unità e le attrezzature nel territorio della Parte Ospitante;
2. Per Parte Ospitante si intende lo Stato nel cui territorio sono presenti il personale, i beni e le attrezzature della Parte Inviante;
3. Per Personale si intende il personale militare e civile impiegato nelle istituzioni ed autorità delle Parti.

Articolo 2 PRINCIPI E SCOPI

1. La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici degli Stati Parte e con gli impegni internazionali assunti, nonché con gli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea e dagli obblighi delle Parti derivanti dalla loro adesione ad organizzazioni internazionali.
2. Scopo del presente Accordo è di stabilire le aree e le forme di cooperazione, i principi generali e le procedure per la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa.

Articolo 3 COOPERAZIONE GENERALE

1. Ai sensi del presente Accordo, le Competenti Autorità delle Parti svilupperanno piani pluriennali ed annuali di cooperazione bilaterale, specificandone le attività, le date ed i luoghi, le autorità responsabili, il numero dei partecipanti ed altre questioni riguardanti l'organizzazione e l'attuazione dei piani di cooperazione.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Competenti Autorità delle Parti potranno concludere specifici accordi.
3. Le Competenti Autorità incaricate ad attuare il presente Accordo sono il Ministero

della Difesa della Repubblica Italiana per il Governo della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Serbia per il Governo della Repubblica di Serbia.

4. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Serbia allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate della Serbia.

Articolo 4 AREE DI COOPERAZIONE

Le Parti potranno cooperare nelle seguenti aree:

- 1) politica di difesa e sicurezza;
- 2) ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;
- 3) approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;
- 4) supporto logistico;
- 5) operazioni umanitarie e di supporto alla pace;
- 6) industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
- 7) organizzazione delle Forze Armate, la struttura, l'acquisizione e la gestione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane;
- 8) protezione ambientale e controllo dell'inquinamento causato da attività militari;
- 9) formazione ed addestramento in campo militare;
- 10) polizia militare;
- 11) sanità militare;
- 12) storia e cultura militare;
- 13) sport militare e
- 14) altri settori militari di interesse comune concordati dalle Parti o dalle loro Competenti Autorità.

Articolo 5 MODALITA' DI COOPERAZIONE

Le Parti coopereranno attraverso le seguenti modalità:

- 1) incontri tra i Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati;
- 2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- 3) dibattiti, consultazioni, incontri e partecipazione a convegni, conferenze, seminari e corsi;
- 4) organizzazione e svolgimento di corsi ed esercitazioni militari;
- 5) scambio di osservatori ad esercitazioni militari;
- 6) partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della Pace;
- 7) visite di unità militari;
- 8) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi e
- 9) altri settori militari di interesse comune delle Parti o delle rispettive Autorità Competenti.

Articolo 6

COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli armamenti ed agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- 1) navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- 2) aeromobili ed elicotteri militari e relativo equipaggiamento;
- 3) carri armati e veicoli per uso militare;
- 4) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- 5) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- 6) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- 7) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- 8) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;
- 9) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- 10) materiali specifici per l'addestramento militare;
- 11) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni e
- 12) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

2. Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti.

3. La Parte importatrice si impegna a non riesportare il materiale acquisito a terze parti senza il consenso scritto della Parte cedente.

Articolo 7

ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza concernenti l'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

- 1) le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
- 2) le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. La Parte ospitante fornirà, in caso di necessità, cure gratuite d'urgenza al personale della Parte inviante, durante la permanenza nel proprio territorio.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

Articolo 8

RISARCIMENTO DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte Ospitante, da un membro della Parte Inviante durante la missione/esercitazione relativa alle aree di cooperazione ai sensi del presente Accordo, sarà a carico della Parte Inviante.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento o in connessione alle attività previste dal presente Accordo, nonché qualsiasi perdita o danno causato a terzi, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Articolo 9

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale ed i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle legislazioni nazionali degli Stati Parte e degli Accordi internazionali sottoscritti in materia dalle Parti.

Articolo 10

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi potenziale controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici, senza mediazioni di terze parti.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte per iscritto informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, una volta entrato in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione nel campo della Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro, sottoscritto a Roma il 19 Novembre 2003.

Articolo 12

EMENDAMENTI

1. Il presente Accordo potrà essere emendato attraverso il mutuo consenso scritto delle Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 11 del presente Accordo.


Articolo 13
DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato e rimarrà in vigore fino a quando le Parti, o una di esse, decideranno di denunciarlo.
2. Ciascuna Parte potrà chiedere la risoluzione del presente Accordo in qualsiasi momento attraverso una notifica scritta all'altra Parte. In tal caso la risoluzione dello stesso avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione di tale notifica scritta, attraverso i canali diplomatici.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutte le attività intraprese durante la vigenza dell'Accordo, dovranno essere portate a termine alle stesse condizioni previste nel momento in cui la stesse attività sono cominciate, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Belgrado.....il 16 dicembre.....2013, in due originali, ciascuno nella lingua Italiana, Serba, ed Inglese. In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SERBIA



AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF

THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF SERBIA

ON COOPERATION IN

THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as "Parties"),

taking into account the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

desiring to contribute to peace and security in the world,

acting in the spirit of partnership and cooperation with a wish to develop good relations in the field of defence, in order to enhance mutual esteem, confidence and understanding,

have agreed as follows:

Article 1 DEFINITIONS

The terms to be used in this Agreement have the following meanings:

1. Sending Party means the State that sends personnel, assets and equipment to the territory of the Receiving Party;
2. Receiving Party means the State on whose territory the personnel, assets and equipment of the Sending Party are present;
3. Personnel means military personnel and civilians employed within the institutions and authorities of the Parties.

Article 2 PRINCIPLES AND PURPOSE

1. Cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with the respective national legislations of the States of the Parties and international law, as well as obligations of the Italian Party ensuing from its membership of the European Union and obligations of the Parties ensuing from their membership of the international organisations.

2. The purpose of this Agreement is to establish areas and forms of cooperation, general principles and procedures for cooperation of the Parties in the field of defence.

Article 3 GENERAL COOPERATION

1. On the basis of this Agreement, Competent Authorities of the Parties will develop long-term and annual bilateral plans of cooperation, specifying activities, time and venue, responsible authorities, number of participants and other issues regarding organisation and implementation of the plans.

2. For the purpose of implementation of this Agreement, the Competent Authorities of the Parties may conclude specific arrangements.

3. The Competent Authorities in charge of the implementation of this Agreement are

the Ministry of Defence of the Italian Republic for the Government of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Serbia for the Government of the Republic of Serbia.

4. Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in the Italian Republic and the Republic of Serbia in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Italian Armed Forces and the Armed Forces of Serbia.

Article 4 AREAS OF COOPERATION

The Parties shall cooperate in the following areas:

- 1) defence and security policy;
- 2) research and development of arms and military equipment;
- 3) procurement of defence products and services;
- 4) logistic support;
- 5) peace support operations (PSO) and Humanitarian Operations;
- 6) defence industry, exchange and transit of military materials and equipment;
- 7) Armed Forces organization, structure, acquisition and management of the Armed Forces, administration and human resources management;
- 8) environmental protection and control of pollution caused by military activities;
- 9) military education and training;
- 10) military police;
- 11) military medicine;
- 12) military culture and history;
- 13) military sports and
- 14) other areas of mutual interest, agreed upon by the Parties or their Competent Authorities.

Article 5 FORMS OF COOPERATION

The Parties will cooperate through the following forms:

- 1) meetings of the Ministers of Defence, Chiefs of Defence, their Deputies and other authorised representatives;
- 2) exchange of experiences between experts of the Parties;
- 3) talks, consultations, meetings and participation in symposia, conferences, seminars and courses;
- 4) organisation and conducting of training and military exercises;
- 5) exchange of observers in military exercises;
- 6) participation in peacekeeping and humanitarian operations;
- 7) visits to military units;
- 8) exchange of cultural and sporting activities and
- 9) other military areas that may be of mutual interest to the Parties or their Competent Authorities.

Article 6**CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIALS**

1. In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to arms and military equipment, the Parties agree on possible cooperation in the following categories of armaments:

- 1) ships and related equipment for military use;
- 2) military aircrafts and helicopters and related equipment;
- 3) tanks and vehicles for military use;
- 4) automatic firearms and associated ammunition;
- 5) medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
- 6) bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- 7) gunpowder, explosives and propellants for military use;
- 8) electronic, electro-optical and photographic systems and related equipment for military use;
- 9) especially manufactured armoured technical materials;
- 10) specific materials for military training;
- 11) machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition and
- 12) special equipment manufactured for military use.

2. Joint procurement of materials of interest of the respective Armed Forces will take place in accordance with this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through companies authorized by the Parties.

3. The importing Party undertakes not to re-export the acquired material to third party without the previous written consent by the exporting Party.

Article 7**FINANCIAL MATTERS**

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred during the implementation of this Agreement, including:

- 1) travel, food and accommodation expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations;
- 2) medical and dental expenses, as well as those due to the evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.

2. The Receiving Party shall provide free emergency treatment for the personnel of the Sending Party, as necessary, while they are on its territory.

3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds of the Parties.

Article 8
COMPENSATION FOR DAMAGES

1. Compensation for any damage caused to the Receiving Party, by a member of the Sending Party during the mission/exercise and other areas of cooperation under this Agreement will be indemnified by the Sending Party.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection to the activities under this Agreement, including any loss or damage caused to a third party, the Parties shall, by mutual agreement, reimburse that loss or damage.

Article 9
INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties undertake to implement the necessary procedures for the protection of the intellectual property stemming from the initiatives carried out pursuant to this Agreement, according to the national legislations of the Parties' states and to international agreements in this area signed by the Parties.

Article 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any potential dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved exclusively by consultations and negotiations between the Parties, through the diplomatic channels, without mediation of a third party.

Article 11
ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the date of receiving the second of the two notifications by which the Parties have notified each other in writing through the diplomatic channel that they have completed their respective national requirements for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement, once it enters into force, shall replace the Agreement on Defence cooperation between the Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro, signed in Rome on 19 November 2003.

Article 12
AMENDMENTS

1. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties.
2. The amendments shall enter into force as specified in Article 11 paragraph 1 of this Agreement.


Article 13
DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time and will remain in force until the Parties, or one of them, decide to terminate it.
2. Either Party may terminate this Agreement at any time by a written notification to the other Party. In that case the Agreement is terminated ninety (90) days after the receipt of such a written notification, through the diplomatic channels.
3. In case of termination of this Agreement, all the activities initiated in the period when this Agreement was in force shall be carried out under the same conditions that were applied when the activities were initiated, unless otherwise decided by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Belgrade.....on 16 December.....2013, in two originals, each in Italian, Serbian and English languages. In case of discrepancies in the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SERBIA

